



VH ITALIA

**CONDIZIONI SPECIALI DI
ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
SULLE RESE AVVERSITA'
CATASTROFALI DI FREQUENZA ED
ACCESSORIE
LINEA STANDARD CAT
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD CAT

mod. CS-2021-COLL-ST-CAT
(ultimo aggiornamento 01/2021)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di diversità tra le presenti Condizioni d'Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA STANDARD – CAT

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA STANDARD –CAT sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2021-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),
come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2021-COLL-AG).



Sommario

Art. 1 – ACTINIDIA, ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	4
Art. 2 – UVA DA VINO	8
Art. 3 – UVA DA TAVOLA	12
Art. 4 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)	14
Art. 5 – SORGO DA GRANELLA	16
Art. 6 – SOIA	17
Art. 7 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA	19
Art. 8 – MAIS DA SEME	20
Art. 9 – MAIS DA GRANELLA	22
Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	24
Art. 11 – MAIS DOLCE	26
Art. 12 CLAUSOLA DI CHIUSURA	27



Art. 1 – ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, ad esclusione del prodotto Cachi, e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, dalla fase fenologica di allegagione

La garanzia per il prodotto Cachi decorre, quindi, dalla schiusa delle gemme.

La garanzia *Gelo-Brina*, per i seguenti prodotti, decorre:

Actinidia, Cachi: dalla schiusa delle gemme;

Albicocche; Ciliegie; Fichi; Mele; Nettarine; Pere; Pesche e Susine dall'inizio della fioritura.

Limitatamente al prodotto Actinidia, in caso di gelate e brinate autunnali, la garanzia termina il 31 ottobre (compreso).

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

1.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).



Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab.1-ST- Valutazione del danno di qualità su Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Fichi, Mele, Nettare, Pesche, Susine – Linea STANDARD – CAT - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo, Brina, Colpo di Sole		
Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.



N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab.2-ST- Valutazione del danno di qualità su Pere- Linea STANDARD – CAT - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo, Brina, Colpo di Sole

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti.</p>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.</p>	35
c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</p>	70



	0,50 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti.	
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 2 – UVA DA VINO

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia di qualità, da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di grappolidanneggiati come da tabella 3-ST.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto (grappoli) destinato alla vinificazione.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, prima della raccolta, limitatamente al verificarsi dell'evento dalle ore 12,00 del 20esimo giorno antecedente le seguenti date convenzionali di inizio raccolta:

Per i vitigni con epoca di raccolta precoce: 25 agosto;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio precoce: 5 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta media: 15 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva: 25 settembre;

Per i vitigni con epoca di raccolta tardiva: 30 settembre,

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite

TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DI ALCUNI VITIGNI	
VARIETA'	RACCOLTA
Aglianico	tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media
Barbera	media-tardiva
Bombino Bianco	medio-tardiva
Bombino Nero	medio-tardiva
Cabernet Franc	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva
Cannonau	medio-tardiva



Carmènere	media
Chardonnay	precoce
Cigliegiolo	medio-precoce
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Fortana	tardiva
Garganega	media
Incrocio Manzoni	media
Kerner	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva
Lambrusco Salamino	media
Longanesi	medio-tardiva
Malbec	medio-precoce
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media
Malvasia Nera	Medio tardiva
Marzemino	media
Merlot	media
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	Media
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	medio-precoce
Nebbiolo	tardiva
Negro amaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pignoletto	Media
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	medio-tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	media
Ribolla gialla	medio-tardiva



Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sauvignon b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Solaris	precoce
Sylvaner	media
Syrah	precoce
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media -precoce
Traminer aromatico	media
Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Uva di Troia	tardiva
Veltliner	media
Verdeca	media
Verduzzo friulano	medio-tardiva

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, è indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

2.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG), è previsto il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo del danno di quantità.

I danni di qualità da grandine vengono valutati considerando gli acini danneggiati presenti sul grappolo alla raccolta; al danno medio di qualità sui grappoli così valutato verrà CONVENZIONALMENTE applicata la maggiorazione da calcolarsi come da tabelle 3-ST.

Per i danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.



Tab. 3-ST - danno di qualità su Uva da Vino – Linea STANDARD-CAT - Rischi Grandine		
	Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
a)	metà ed oltre di acini danneggiati	50%
b)	meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

2.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui la grandine avvenga entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che per particolare intensità e frequenza di colpi possa provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il peritò potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolare sul prodotto residuo secondo i seguenti parametri:

Tab. 4-ST - Maggiorazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea STANDARD CAT– Rischio Grandine		
	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- piu lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione

La maggiorazione per il danno ai tralci va applicata sul residuo del danno di quantità e qualità calcolati sul grappolo calcolati sul grappolo.

Art. 3 – UVA DA TAVOLA

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

In relazione al disposto dell'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2021-COLL-AG), la garanzia cessa comunque il 20 ottobre (compreso) ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi i in garanzia sia in forma singola o associata.

3.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Per tutti gli eventi in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 5-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da Tavola – Linea STANDARD- CAT - Rischi Grandine, Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 4 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

4.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG).



Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 6 ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab.6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere, Pomodoro da Pelati, Pomodorino da industria – Linea STANDARD-CAT– Rischio Grandine, Colpo di Sole			
Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato / Industria % danno qualità
a)	Bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Per ammaccatura si intende la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

N.B.: I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – SORGO DA GRANELLA

5.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

5.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

5.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 6 – SOIA

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

6.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

6.4 Limiti Assuntivi

La resa massima assicurabile per ettaro (per la Soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto (intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno): 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto (intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno): 35 (kg x 100) per ettaro.

6.5 Garanzia SICCITA' per coltivazione irrigua e non irrigua.

A parziale deroga dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2021-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

6.6 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)



La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

6.7 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

6.8 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 7 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA

7.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

7.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

7.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Art. 8 – MAIS DA SEME

8.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nel certificato di assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

8.3 Danni assicurati

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

8.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile, e solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 7-ST

Tab. 7-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD- CAT - Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 9 – MAIS DA GRANELLA

9.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto. Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

In aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo.

Relativamente alle avversità Alluvione e Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

9.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita, si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

9.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

9.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

9.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle 8-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 8-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da granella – Linea STANDARD- CAT- Rischio Grandine									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

10.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

10.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

10.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi** (350 x 100Kg) per ettaro.

10.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi dedotti in garanzia sia in forma singola o associata.

10.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.



10.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle 9-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 9-ST – Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Mais per uso zootecnico, Mais da Biomassa– Linea STANDARD- CAT– Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B.: Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall'avversità *Grandine* nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 11 – MAIS DOLCE

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio della fase fenologica di maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

11.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

11.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita, si intende assicurata entro il limite di **centodieci centinaia di chilogrammi** (110 x 100Kg) per ettaro.

11.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi dedotti in garanzia sia in forma singola o associata.

11.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.



11.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2021-COLL-AG) delle Condizioni Generali

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 10-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 10-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARD CAT– Rischio Grandine									
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 12 CLAUSOLA DI CHIUSURA

Limitatamente ai prodotti non citati si procede alla sola stima della perdita di resa ex art. 19 (CG-2021-COLL-AG).



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona Viale del Commercio, 47 scala B2
Telefono: +39 045 8062100 Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it e-mail: info@vh-italia.it
[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 Telefax: +49 641 7968-222